

ORDINANZA N. 43/2019/MI

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

PREMESSO

che, a seguito di richiesta inoltrata a mezzo mail, l'impresa Gemmo S.p.A., al fine di poter eseguire in sicurezza gli interventi di manutenzione straordinaria, ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza per disporre le limitazioni di cui sopra;

VISTO

- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

* restringimento carreggiata destra, restringimento carreggiata sinistra su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 57+100 al km 80+700 su corsia di marcia a partire dal 25/03/2019 fino al 12/04/2019 nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

la chiusura non simultanea di tratti saltuari della corsia di marcia in corrispondenza delle piazzole di sosta, della carreggiata nord (direzione Colico) o sud (direzione Milano) tra il km 57+100 ed il km 80+700 con orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00. Resta inteso che l'estensione massima del restringimento di corsia, non potrà in nessun caso superare i 1000 metri. Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa Gemmo S.p.A. con sede in Via delle Industria, 2 36050 Arcugnano (VI) che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. La suddetta impresa ha inoltre comunicato che responsabile del cantiere è il sig. Antonio Minerba al n. 3480877517. La presente

Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

(Ing. MARCO ANGELO BOSIO)

Signed by Marco Angelo Bosio

on 22/03/2019 14:01:25 CET

